

Consiglio di Stato. Nei servizi locali Anche il Comune può usare i voucher per lavori accessori

Guglielmo Saporito

Le pubbliche amministrazioni possono usare i voucher e quindi forme di lavoro accessorio previste dal decreto legislativo 70/2003: lo conferma la sentenza del Consiglio di Stato 15 marzo 2016 n. 1034, decidendo unalite in materia di raccolta di rifiuti porta a porta.

La materia dei buoni lavoro o voucher è stata di recente innovata dal Dlgs 81/2015. Il limite al pagamento con i è, per il prestatore, di 7mila euro nel corso di un anno civile; sono stati eliminati i limiti oggettivi (settori e attività produttive) e quelli soggettivi (qualità del prestatore, che in precedenza doveva essere disoccupato, studente e così via). La pronuncia del Consiglio di Stato si riferisce al regime precedente.

La questione esaminata dai giudici riguarda un conflitto attivato da un'impresa contro un Comune del Mantovano che dapprima aveva affidato a terzi il servizio di igiene ambientale e successivamente aveva optato per la gestione diretta del servizio stesso. Dovendo aumentare la propria dotazione di personale per la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati, il Comune aveva disposto l'acquisto di voucher per lavoro occasionale (articolo 1, comma 32, legge 92/2012) per oltre 14mila euro mensili. La scelta della gestione diretta del servizio rifiuti è stata contestata dal precedente gestore, il quale ha cercato dimostrare che il Comune non poteva gestire in proprio il servizio perché carente di personale e incapace di ricorrere al lavoro occasionale esterno.

I giudici amministrativi sono invece apertamente pro-

nunciati a favore del lavoro accessorio espletato da sei nuove persone, seppur dando priorità ai «casi più disagiati».

Oggi il decreto legislativo 81 del 15 giugno 2015 elimina dai requisiti soggettivi la qualità di disoccupato, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito e così via, ma l'orientamento del Consiglio di Stato resta rilevante per tutti i casi antecedenti il 2015 per buoni lavoro utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.

I rari contributi della Corte dei conti sul decreto legislativo

MAGLIE LARGHE

I buoni possono essere usati anche per impiegare chi percepisce integrazioni al salario oppure sostegni al reddito

276/2003 in tema di lavoro occasionale (Sezione controllo Lombardia, 24 luglio 2013 n. 3714; Piemonte, 23 aprile 2015 n. 67) sono ora resi più chiari dal giudice di appello che, confermando l'orientamento del Tar Brescia, ritiene condivisibile la scelta operata dal Comune del Mantovano circa l'utilizzo, con compensi fino a 5mila euro (oggi innalzati a 7mila), di prestazioni nei settori produttivi che interessano l'ente locale.

Anzi, anticipando l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015, il Consiglio di Stato prevede la possibilità di lavoro accessorio (fino a 3mil euro) anche per chi percepisca prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.